

## Delibera n° 1623

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 ottobre 2020**

**oggetto:**

LR 42/2017, ART 3. INDIVIDUAZIONE ACQUE INTERNE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.  
APPROVAZIONE CARTOGRAFIA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	assente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che riforma il settore a decorrere dal 1 gennaio 2018;

VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, i quali dispongono che la LR 42/2017 si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale, dalle quali sono escluse quelle ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado);

RITENUTO di individuare quali acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017, tutti i corsi e gli specchi d'acqua superficiali ricadenti all'interno del territorio di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, i cui confini sono stati geo-riferiti e in tale formato sono disponibili nel catalogo dei dati ambientali della Regione (IRDAT);

RITENUTO altresì di escludere dalle acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017, oltre a quelle ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado, come disposto dall'articolo 3, comma 2, della LR 42/2017, anche:

1. le acque presenti sull'isola di Grado e sui banchi sabbiosi che separano la laguna di Marano-Grado dal mare, situati tra la bocca di porto di Lignano Sabbiadoro e il canale Primero, in comune di Grado, in quanto si tratta di territori parzialmente compresi nella conterminazione lagunare ed aventi forte connotazione ambientale di tipo marino-lagunare;
2. le acque delimitate da infrastrutture, che ampliano l'estensione della laguna anche oltre la sua conterminazione o quella del mare entro la linea di costa, quali, le darsene di Lignano Sabbiadoro, di Aprilia Marittima, di Duino – Villaggio del pescatore, di Trieste - Porto Piccolo; il Canale Valentinis a Monfalcone; il bacino balneare di Trieste – Barcola; il Canale di Ponte Rosso a Trieste;

SENTITO il Comitato ittico, il quale nella seduta del 22 ottobre 2018, ha condiviso di escludere le acque elencate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, dalle acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017;

SENTITA la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura istituita presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la quale nella seduta del 23 gennaio 2019 ha evidenziato la necessità di fare chiarezza sulle competenze spettanti a diversi soggetti in materia di gestione, vigilanza e sanzionatorie nell'ambito territoriale marittimo, lagunare e peri lagunare del Friuli Venezia Giulia, e inoltre, con precisazioni integrative di data 11 febbraio 2019, ha rilevato: 1) la sovrapposizione territoriale con le competenze delle Autorità marittime di Porto Nogaro e di Marano Lagunare; 2) l'individuazione come acque interne di alcuni tratti di laguna; 3) l'individuazione come acque marittime di alcune aree per le quali è in corso il procedimento di delimitazione zone di demanio marittimo, previsto dall'articolo 32 del Codice della Navigazione;

RITENUTO di superare le perplessità espresse da parte della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura istituita presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la coincidenza degli ambiti di competenza territoriale tra le Autorità marittime di Porto Nogaro e di Marano Lagunare e quelle di gestione delle risorse ittiche nelle acque interne attribuite all'ETPI dalla LR 42/2017 non comporta alcun ostacolo al loro rispettivo esercizio, atteso che sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne" nonché quelle relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno (ossia lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, come identificati dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 concernente la disciplina della pesca marittima) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale all'articolo 100 precisa che tali funzioni amministrative trasferite concernono la tutela e la conservazione del patrimonio

ittico, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza di pesca, la piscicoltura e il ripopolamento, ovvero proprio le funzioni alla cui gestione la LR 42/2017 ha preposto l'ETPI;

b) non ricorre l'individuazione come acque interne di alcuni tratti di laguna, atteso che il comma 2 dell'articolo 3 della LR 42/2017 esclude in modo espresso dalle acque interne del Friuli Venezia Giulia, alle quali si applica la LR 42/2017, proprio quelle ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado;

c) non ricade nell'oggetto dell'articolo 3 della LR 42/2017 l'individuazione di acque demaniali marittime, bensì l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione della legge regionale in discorso, ossia solo le acque interne del Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO di aver consultato ulteriormente la Direzione Marittima di Trieste per la condivisione delle sopra esposte considerazioni con nota prot. N. 2545/P inviata in data 17 luglio 2020, con invito a formulare eventuali osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 18696 del 14 agosto 2020, con la quale la Direzione Marittima di Trieste ha fatto osservare quanto, in sintesi, si riporta di seguito:

a) nell'ambito delle acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017, che restano individuate da tutti i corsi e gli specchi d'acqua superficiali ricadenti all'interno del territorio di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, sono comprese anche alcune acque aventi natura di "canali ad uso marittimo" in quanto destinati al traffico marittimo, come l'intero canale navigabile che dal mare conduce sino ai porti marittimi di Porto Nogaro e di Torviscosa, il fiume Aussa, l'asta fluviale del Locavaz – Timavo fino all'altezza del cosiddetto "ponte rotto";

b) in base alla normativa nazionale vigente, la funzione di controllo della pesca marittima nonché la disciplina della navigazione marittima lungo i canali navigabili ad uso marittimo, spettano al Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia costiera;

VALUTATO inoltre che eventuali divieti imposti all'esercizio della pesca sportiva o professionale con ordinanza dell'Autorità marittima per garantire la sicurezza della navigazione, trattandosi di atti di contenuto mutevole, non incidono sull'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione della LR 42/2017, ma vengono tenuti in considerazione dall'ETPI in occasione della ricognizione periodica delle regole e delle limitazioni all'esercizio della pesca stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, prevista dall'articolo 26 della LR 42/2017;

RICORDATO che le attribuzioni statali in materia di agricoltura, ittica e pesca nelle acque interne, fatta eccezione per le funzioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esercitate in regime di dipendenza funzionale dal Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia costiera in materia di pesca marittima ai sensi del combinato disposto di cui alla legge 963/1965, al D.lgs. 153/2004 ed all'art. 136 del D.lgs. 66/2001 spettano alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in forza del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici) e che la definizione delle funzioni amministrative trasferite alle regioni ordinarie, come enunciata nel D.P.R. n. 616 del 1977, si intende riferita anche alle funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia con i decreti di attuazione statutaria, come chiarito dall'articolo 6 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia);

PRESO ATTO che nell'ambito delle acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017, sono comprese anche alcune acque aventi natura di "canali ad uso marittimo"

in quanto destinati al traffico marittimo, come l'intero canale navigabile che dal mare conduce sino ai porti marittimi di Porto Nogaro e di Torviscosa, il fiume Aussa, l'asta fluviale del Locavaz – Timavo fino all'altezza del cosiddetto "ponte rotto" e che nei suddetti canali spetta al Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia costiera la disciplina della navigazione marittima, la quale può comportare limitazioni o divieti di esercizio della pesca, i quali sono tenuti in considerazione dall'ETPI in occasione della ricognizione periodica delle regole e delle limitazioni all'esercizio della pesca stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, prevista dall'articolo 26 della LR 42/2017;

VISTA la cartografia, predisposta in formato digitale conforme ai dati ambientali (IRDAT) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale reca il perimetro geo referenziato entro il quale tutte le acque superficiali sono da ritenersi acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017;

RITENUTO di approvare il perimetro geo referenziato recato dalla suddetta cartografia, che individua le acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017;

SU proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,  
LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Si approva il perimetro geo referenziato delle acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017.
2. La cartografia delle acque interne del Friuli Venezia Giulia alle quali si applica la LR 42/2017, in concorso con la normativa nazionale vigente lungo i canali navigabili ad uso marittimo, viene pubblicata nel catalogo dei dati ambientali (IRDAT) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE